

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere i commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

0. 28. 200. 14. Giordano, Russo Spena, Mascia, Ruggieri.

Al comma 1, capoverso «ART. 113», comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) ovvero mediante gara e fermo restando il controllo dell'ente locale e, nella misura massima del 51 per cento, anche di società di capitali regolate dal codice civile, attraverso l'offerta pubblica di pacchetti azionari non eccedenti il 2 per cento delle azioni totali e non cumulabili in capo allo stesso acquirente, nonché ai suoi parenti e affini entro il quarto grado, oltre il 5 per cento della totalità delle azioni. Si ha controllo quando gli enti locali, singoli o associati, sulla base di una convenzione stipulata tra gli stessi enti, a norma dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dispongono della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società. Il venir meno del controllo determina la cessazione del conferimento. Sul complesso delle operazioni di vendita e sulla conseguente gestione aziendale ha compiti di vigilanza e di intervento, compresi possibili successive cessioni e acquisti di azioni, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. A tale scopo il Ministero dell'interno è delegato ad emanare, previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, un regolamento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

0. 28. 200. 11. Giordano, Russo Spena, Mascia, Ruggieri.

Al comma 1, capoverso «ART. 113», comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , in misura non superiore al 40 per cento.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere i commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

0. 28. 200. 12. Giordano, Russo Spena, Mascia, Ruggieri.

Al comma 1, capoverso «ART. 113», sopprimere il comma 6.

0. 28. 200. 28. Raffaldini, Duca, Susini, Mazzarello, Innocenti, Ruggieri.

Al comma 1, capoverso Art. 113, comma 6, primo periodo, sopprimere le parole da: o collegate fino alla fine del periodo.

0. 28. 200. 25. Duca, Raffaldini, Panattoni, Mazzarello, Innocenti, Ruggieri.

Al comma 1, capoverso articolo 113, comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le esclusioni dalla partecipazione alle gare di cui ai precedenti periodi non si applicano a quelle società che, pur rientrando nelle fattispecie previste per la non ammissione, abbiano conseguito utili certificati di bilancio nell'ultimo triennio precedente l'indizione delle gare, siano in possesso della certificazione di qualità secondo gli standard comunitari, oppure siano risultate aggiudicatari di altri servizi pubblici locali a seguito di procedure concorsuali ad evidenza pubblica.

0. 28. 200. 23. Duca, Raffaldini, Panattoni, Rognoni, Tidei, De Luca, Albonetti, Innocenti, Ruggieri.

Al comma 1, capoverso «ART. 113», comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A titolo di rimborso relativo al-

l'ammortamento e alle spese derivanti dall'usura delle reti, qualora non si rilevino colpa o dolo da parte dei gestori, le società di capitali, di cui al comma 5, sono tenute a versare agli enti locali titolari di dette reti un indennizzo aggiuntivo pari al 3 per cento dell'ammontare complessivo del contratto di affidamento.

0. 28. 200. 5. Giordano, Russo Spena, Mascia, Ruggieri.

Al comma 1, capoverso «ART. 113», comma 11, aggiungere, in fine, le parole:», la gratuità dei servizi per definite categorie sociali e, almeno, il mantenimento per l'intera durata del contratto stesso dei livelli occupazionali esistenti all'atto della stipula dello stesso.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

0. 28. 200. 16. Giordano, Russo Spena, Mascia, Ruggieri.

Al comma 1, capoverso «ART. 113» comma 13, secondo periodo, sostituire le parole: o, ove prevista la gestione separata della rete con le seguenti:», che deve essere separata dalla rete.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

0. 28. 200. 40. Fioroni, Castagnetti, Ruggieri.

Al comma 1, capoverso «#ART. 113», comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui l'ente locale debba o voglia rientrare in proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici, il valore di questi si intende a «valore industriale».

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

0. 28. 200. 32. Ruggieri, Castagnetti, Ruggieri.

Al comma 1, capoverso articolo 113, comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente articolo non si applicano al settore del trasporto pubblico locale, che resta disciplinato dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, così come modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo.

0. 28. 200. 24. Duca, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Raffaldini, Rognoni, Panattoni, Susini, Tidei, Innocenti.

Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

0. 28. 200. 3. Giordano, Russo Spena, Mascia.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 3 anni con le seguenti: 5 anni e non superiori a 8 anni.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

0. 28. 200. 38. Ruggieri, Castagnetti.

Al comma 2 dopo le parole: 3 anni aggiungere le seguenti: e non superiori a 5 anni.

0. 28. 200. 45. Governo.

(Approvato)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: 3 anni aggiungere le seguenti:», commisurati in funzione direttamente proporzionale all'intensità degli investimenti in corso ed ai relativi piani di ammortamento.

0. 28. 200. 17. Luseti, Castagnetti, Fioroni, Milana.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: , salvo nei casi fino alla fine del periodo, con il seguente periodo: . Tale esclusione non opera in sede di prima generale applicazione sul territorio nazionale, a condizione che l'ambito territoriale di riferimento delle singole aziende gestito in virtù di un affidamento diretto sia esso stesso messo a gara. L'esclusione altresì non è operante nel caso di un'anticipazione da parte delle singole regioni o degli enti locali dei termini di scadenza generale delle concessioni in essere.

0. 28. 200. 26. Duca, Panattoni, Raffaldini, Albonetti, Innocenti.

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

* **0. 28. 200. 18.** Lusetti, Castagnetti, Fioroni, Milana.

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

* **0. 28. 200. 27.** Duca, Tidei, Raffaldini, Innocenti.

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: sottoposte al controllo pubblico con le seguenti: in cui la partecipazione pubblica è superiore al 50 per cento, se ancora affidatarie dirette.

0. 28. 200. 1. (Testo così modificato nel corso della seduta) Bianchi Clerici, Cè.

(Approvato)

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: unicamente fino a: ottimale con le seguenti: dagli enti locali che fanno parte dello stesso ambito territoriale ottimale e da società di cui essi detengano il controllo.

0. 28. 200. 19. Lusetti, Castagnetti, Fioroni, Milana.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 22 novembre 2001 la lettera a) è sostituita con la seguente:

a) aver gestito segmenti di servizi idrici integrati a rete fissa (captazione, adduzione, distribuzione di acqua ad usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue), con una popolazione servita non inferiore ai cinquantamila utenti, calcolata come somma dei segmenti gestiti. Si intende per servizio a rete fissa quello per la cui erogazione occorrono canalizzazioni, tubazioni, cavi binari o fili distribuiti sul territorio;

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

0. 28. 200. 35. Ruggeri, Castagnetti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 22 novembre 2001 la lettera b) è soppressa.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

0. 28. 200. 36. Ruggeri, Castagnetti.

Sopprimere il comma 6.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

0. 28. 200. 34. Ruggeri, Castagnetti.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: alla revoca con le seguenti: a comminare le sanzioni previste dai contratti di servizio, ivi compresa la revoca.

0. 28. 200. 20. Lusetti, Castagnetti, Fioroni, Milana.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Nelle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali l'ente locale può prevedere di poter esercitare, in caso di delibere della società aventi effetti rilevanti sul proprio territorio, un diritto di veto, in base a deliberazione consiliare, non subordinato all'entità della sua partecipazione azionaria.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

0. 28.200. 31. Fioroni, Castagnetti.

Al comma 8, sostituire la parola: trasformano con le seguenti: possono trasformare.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

0. 28. 200. 7. Giordano, Russo Spena, Mascia.

Al comma 9, primo periodo, sostituire la parola: provvedono con le seguenti: possono provvedere.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: è conferita con le seguenti: può essere conferita.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

0. 28. 200. 6. Giordano, Russo Spena, Mascia.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Le operazioni di scissione o di conferimento di cui al comma 9 sono esenti da qualunque forma di imposizione fiscale diretta o indiretta, statale o regionale.

0. 28. 200. 30. Lusetti, Castagnetti, Fioroni, Milana.

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole da: i cui enti locali fino a: della presente legge con le seguenti: a partecipazione maggioritaria degli enti locali di cui alla data di entrata in vigore della presente legge sia stato presentato alla CONSOB il prospetto informativo.

0. 28. 200. 21. Lusetti, Castagnetti, Fioroni, Milana.

Dopo il comma 13, aggiungere, il seguente:

13-bis. Nei casi in cui, in relazione alla applicazione dei punti e commi precedenti, debbano avvenire separazioni societarie di società controllate e/o partecipate dall'ente locale, viene comunque salvaguardata l'occupazione nei suoi livelli antecedenti le eventuali separazioni e/o modificazioni societarie anche con passaggio dei dipendenti, previo il loro assenso in forma scritta.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

0. 28. 200. 37. Ruggeri, Castagnetti.

Al comma 14, sopprimere le parole: e controllo.

0. 28. 200. 22. Lusetti, Castagnetti, Fioroni, Milana.

Al comma 15, capoverso « ART. 113-bis », sopprimere il comma 4.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

0. 28. 200. 2. Giordano, Russo Spena, Mascia.

Al comma 16, sostituire le parole da: sentite fino a n. 281, con le seguenti: d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 23 agosto 1997, n. 281, e sentito il parere

delle competenti Commissioni parlamentari e delle Autorità indipendenti di settore,.

0. 28. 200. 29. Duca, Pasetto, Di Gioia, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Susini, Rognoni, Tidei, Innocenti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

17. In ogni realtà dove operano i servizi pubblici locali, sia di rilevanza industriale che privi di rilevanza industriale, viene istituito, a livello provinciale, un fondo presso l'ente locale provincia, finalizzato a finanziare le varie associazioni locali dei consumatori al solo scopo di verificare le variazioni dei prezzi e delle tariffe dei servizi pubblici locali tramite studi di bilancio e audizioni delle imprese operanti nel locale. Il fondo è finanziato dai soggetti operanti nei servizi pubblici locali nell'ambito territoriale provinciale con lo 0,1 per cento del valore posto in bilancio da chi ha la proprietà delle relative reti, impianti e dotazioni, lo 0,1 per cento del fatturato dei gestori delle relative reti e lo 0,1 per cento del fatturato delle società di erogazione dei servizi. Ogni singola provincia regolerà il funzionamento del fondo qui previsto.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

0. 28. 200. 39. Ruggeri, Castagnetti.

ART. 28.

*(Norme in materia
di servizi pubblici locali).*

1. L'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

«ART. 113. *(Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici di rilevanza industriale).*

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai servizi pubblici locali di

rilevanza industriale. Restano ferme le disposizioni previste per i singoli settori e quelle nazionali di attuazione delle normative comunitarie.

2. Gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13.

3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di cui al comma 1 può essere separata da quella di erogazione degli stessi. È, in ogni caso garantito l'accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei relativi servizi.

4. Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono:

a) di soggetti all'uopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione maggioritaria degli enti locali, anche associati, cui può essere affidata direttamente tale attività;

b) di imprese idonee, da individuarsi mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7.

5. L'erogazione del servizio, da svolgersi in regime di concorrenza, avviene secondo le discipline di settore, con conferimento della titolarità del servizio a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica.

6. Non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al comma 5 le società che, in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonché alle società controllate o collegate con queste ultime. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui al comma 4.

7. La gara, di cui al comma 5, è indetta nei rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla competente Autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti locali. La gara è aggiudicata sulla base del migliore livello di qualità e sicurezza e delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio.

8. Qualora sia economicamente più vantaggioso, è consentito l'affidamento contestuale con gara di una pluralità di servizi pubblici locali diversi da quelli di trasporto collettivo. In questo caso, la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata, sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.

9. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito alla successiva gara di affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali o delle società di cui al comma 13 sono assegnate al nuovo gestore. Sono, inoltre, assegnati al nuovo gestore, le reti o loro porzioni, gli impianti e le altre dotazioni realizzate, in attuazione dei piani di investimento di cui al comma 7, dal gestore uscente. A quest'ultimo è dovuto da parte del nuovo gestore un indennizzo pari al valore dei beni non ancora ammortizzati, il cui ammontare viene indicato nel bando di gara.

10. È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario, nonché alla concessione da chiunque dovuta di contribuzioni o agevolazioni per la gestione del servizio.

11. I rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che

dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.

12. L'ente locale può cedere in tutto o in parte la propria partecipazione nelle società erogatrici di servizi. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere.

13. Gli enti locali, anche in forma associata, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali a società di capitali di cui detengono la maggioranza, che è incredibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dai gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4 la gestione delle reti, nonché il compito di espletare le gare di cui al comma 5.

14. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, se le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la gestione dei servizi di cui al comma 1 sono di proprietà di soggetti diversi dagli enti locali, questi possono essere autorizzati a gestire i servizi o loro segmenti, a condizione che siano rispettati gli standard di cui al comma 7 e siano praticate tariffe non superiori alla media regionale, salvo che le discipline di carattere settoriale o le relative Autorità non dispongano diversamente. Tra le parti è, in ogni caso, stipulato ai sensi del comma 10, un contratto di servizio, in cui sono definite tra l'altro, le misure di coordinamento con gli eventuali altri gestori.

15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative norme di attuazione ».

2. Nei casi in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscono un

congruo periodo di transizione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 113 del T.U. di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come sostituito dal comma 1, il regolamento di cui al comma 16 indica i termini, comunque non inferiori a 3 anni, di scadenza o di anticipata cessazione della concessione rilasciata con procedure diverse dall'evidenza pubblica. A valere da quella data si applica il divieto di cui al comma 6 dell'articolo 113, salvo nei casi in cui si tratti dell'espletamento delle prime gare aventi per oggetto i servizi forniti dalle società partecipanti alla gara stessa. Il regolamento definisce altresì le condizioni per l'ammissione alle gare di imprese estera, o di imprese italiane che abbiano avuto all'estero la gestione del servizio senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica, a condizione che, nel primo caso, sia fatto salvo il principio di reciprocità e siano garantiti tempi certi per l'effettiva apertura dei relativi mercati. A far data da quel periodo, è comunque vietato alle società di capitale sottoposte a controllo pubblico di partecipare ad attività imprenditoriali al di fuori del proprio territorio.

3. Il periodo transitorio di cui al comma 2 può essere incrementato, alle condizioni sotto indicate, in misura non inferiore a:

a) un anno nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere dei termini previsti dal regolamento di cui al comma 15 dell'articolo 113 del Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come sostituito dal comma 1 si dia luogo, mediante una o più fusioni, alla costituzione di una nuova società capace di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a due volte quello originariamente servito dalla società maggiore;

b) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera *a)*, un'impresa affidataria, anche a seguito di una o più fusioni, si trovi ad operare in un ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle norme vigenti;

c) un anno nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera *a)*, la società affidataria sia partecipata almeno per il 40 per cento da soggetti privati;

d) un ulteriore anno nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera *a)*, la società affidataria sia partecipata almeno per il 51 per cento dai privati.

4. Ove ricorra più di una delle condizioni indicate al comma 3 i relativi termini possono essere posticipati, sommando le relative scadenze.

5. In alternativa a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 113 del Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, i soggetti competenti, individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, possono affidare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il servizio idrico integrato a società di capitale partecipate unicamente da enti locali che fanno parte dello stesso ambito territoriale ottimale, per un periodo non superiore a quello massimo determinato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2. Entro due anni da tale affidamento, anche se già avvenuto, con le modalità di cui al presente comma, gli enti locali azionisti applicano le disposizioni di cui alla lettera *c)* del comma 3, mediante procedura ad evidenza pubblica, pena la perdita immediata dell'affidamento del servizio alla società da essi partecipata.

6. Qualora le disposizioni dei singoli settori prevedano la gestione associata del servizio per ambiti territoriali di dimensione sovracomunale, il soggetto che gestisce il servizio stipula appositi contratti di servizio con i comuni di dimensione demografica inferiore a 5.000 abitanti, al fine di assicurare il rispetto di adeguati ed omogenei standard qualitativi di servizio, definiti dai contratti stessi. In caso di mancato rispetto di tali standard nel territorio di comuni di minore dimensione demografica, i soggetti competenti ad affidare la gestione del servizio nell'ambito

sovracomunale provvedono alla revoca dell'affidamento in corso sull'intero ambito.

7. Le imprese concessionarie cessanti nei termini stabiliti dal regolamento di cui al comma 16, reintegrano gli enti locali nel possesso delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni utilizzati per la gestione dei servizi. Ad esse è dovuto dal gestore subentrante un indennizzo stabilito secondo le disposizioni del comma 9 del citato articolo 113.

8. Gli enti locali, entro il 31 dicembre 2002, trasformano le aziende speciali e i consorzi di cui all'articolo 31, comma 8, del decreto legislativo n. 267 del 2000, che gestiscono i servizi di cui al comma 1 dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 267 del 2000, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, in società di capitali, ai sensi dell'articolo 115 del citato decreto legislativo.

9. In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 13 dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 267 del 2000, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, gli enti locali che alla data dell'entrata in vigore della presente legge detengono la maggioranza del capitale sociale delle società per la gestione di servizi pubblici locali, che siano proprietarie anche delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni per l'esercizio di servizi pubblici locali, provvedono ad effettuare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alle disposizioni delle discipline settoriali, lo scorporo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni. Contestualmente la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, oppure l'intero ramo d'azienda è conferita ad una società avente le caratteristiche definite dal comma 13.

10. La facoltà di cui al comma 12 dell'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal comma 1 del presente articolo, riguarda esclusivamente le società per la gestione dei servizi ed

opera solo a partire dalla conclusione delle operazioni di separazione di cui al precedente comma 9.

11. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 267 del 2000, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e di cui al comma 9, nonché in alternativa a quanto stabilito dal comma 10, limitatamente al caso di società per azioni quotate in borsa e di società per azioni i cui enti locali soci abbiano già deliberato al 1° gennaio 2002 di avviare il procedimento di quotazione in borsa, da concludere entro il 31 dicembre 2003, di cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali detengano la maggioranza del capitale, è consentita la piena applicazione delle disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 267 del 2000, sopra richiamato. In tale caso, ai fini dell'applicazione del comma 9 dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 267 del 2000, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sulle reti, sugli impianti e sulle altre dotazioni patrimoniali attuali e future è costituito, ai sensi dell'articolo 1021 del codice civile, un diritto di uso perpetuo ed inalienabile a favore degli enti locali. Resta fermo il diritto del proprietario, ove sia un soggetto diverso da quello cui è attribuita la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, alla percezione di un canone da parte di tale soggetto. Non si applicano le disposizioni degli articoli 1024 e seguenti del codice civile.

12. Al titolo V della parte prima del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8 dell'articolo 31, sono sostituite le parole da: « attività » a: « nello statuto » con le parole: « di cui all'articolo 113-bis »;

b) al comma 2, lettera e), dell'articolo 42 le parole: « assunzione diretta » sono sostituite con la parola: « organizzazione »;

c) il comma 2 dell'articolo 112 è soppresso;

d) all'articolo 115:

1) al comma 1, sono soppresse le parole da: « costituite » a: 113, lettera c) » e le parole: « per azioni » sono sostituite con le seguenti: « di capitale »;

2) è soppresso il comma 5;

3) è aggiunto il seguente comma:

« 7-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alla trasformazione dei consorzi, intendendosi sostituita al consiglio comunale l'assemblea consortile. In questo caso le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti; gli enti locali che non intendono partecipare alla società hanno diritto alla liquidazione sulla base del valore nominale iscritto a bilancio della relativa quota di capitale »;

e) al comma 1, dell'articolo 116, dopo le parole: « per l'esercizio di servizi pubblici » sono aggiunte le parole: « di cui all'articolo 113-bis, »;

f) all'articolo 118:

1) al comma 1, sostituire le parole da: « costituite » a « lettera e) » sono sostituite con le parole: « di cui al comma 12 dell'articolo 113 »;

2) il comma 3 è soppresso;

g) il comma 3 dell'articolo 123 è soppresso;

13. Sono soppressi gli articoli da 265 a 267 del regio decreto 14 settembre 1931 n. 1175.

14. Nell'esercizio delle loro funzioni, gli enti locali, anche in forma associata, individuano gli *standard* di qualità e determinano le modalità di vigilanza e controllo delle aziende esercenti i servizi pubblici, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti e dei consumatori.

15. Dopo l'articolo 113 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è inserito il seguente:

« ART. 113-bis. — (*Gestione dei servizi pubblici privi di rilevanza industriale*). 1. Ferme restando le disposizioni previste

per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale sono gestiti mediante affidamento diretto a:

a) istituzioni;

b) aziende speciali, anche consortiti;

c) società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal codice civile.

2. È consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.

3. Gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.

4. Quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle normative di settore.

5. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio ».

16. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le Autorità indipendenti di settore e la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 23 agosto 1997, n. 281, il Governo adotta le disposizioni necessarie per l'esecuzione e l'attuazione del presente articolo, con l'individuazione dei servizi di cui all'articolo 113, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

28. 200. La Commissione.

(Approvato)

Sostituirlo con il seguente:

ART. 28.

1. L'articolo 113 del testo unico degli enti locali, approvato con decreto legisla-

tivo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

« ART. 113. - (*Gestione dei servizi pubblici di rilevanza industriale*). - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai servizi pubblici locali di rilevanza industriale. Restano ferme le disposizioni previste per i singoli settori e quelle nazionali di attuazione di normative comunitarie.

2. Nell'organizzazione dei servizi di cui al comma 1, l'ente locale proprietario, titolare del servizio, può perseguire l'obiettivo della separazione tra la proprietà, la gestione di reti ed impianti e l'erogazione del servizio.

3. Per l'amministrazione della proprietà di rete ed impianti, l'ente locale può avvalersi di:

a) soggetti all'uopo costituiti, nella forma di società di capitali, anche consorzi, controllate dagli enti locali, o di aziende speciali, cui può essere affidata direttamente tale attività;

b) imprese idonee, da individuarsi mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del successivo comma 4.

4. L'erogazione del servizio e la gestione di reti ed impianti, che può essere eventualmente separata, sono assicurate da società di capitali regolate dal codice civile, individuate attraverso gare pubbliche per l'affidamento del servizio stesso. La gara nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza, è aggiudicata sulla base del migliore livello di qualità e sicurezza e delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo ed il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio.

5. Qualora sia economicamente più vantaggioso, è consentito l'affidamento contestuale con gara di una pluralità di

servizi pubblici locali diversi da quelli di trasporto collettivo. In questo caso, la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.

6. È vietata qualunque forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario, alla concessione di contribuzioni o agevolazioni da chiunque dovuta per la gestione del servizio.

7. I rapporti tra gli enti locali e le società erogatrici del servizio sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitoli di gara, che vengono approvati dagli organi competenti. Restano ferme le disposizioni previste per i singoli settori e le disposizioni nazionali di attuazione di normative comunitarie.

8. L'ente locale può cedere in tutto o in parte la propria partecipazione. Nelle società erogatrici di servizi Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere e consente alla società, anche in deroga al divieto di cui al precedente comma 4, la partecipazione ad attività imprenditoriali al di fuori del relativo ambito territoriale. Alla scadenza del periodo di affidamento, gli eventuali trasferimenti di dotazioni patrimoniali al nuovo gestore del servizio comportano la corresponsione a quello precedente di un indennizzo pari al valore di stima basato sul valore di mercato al termine dell'affidamento stesso. Restano ferme le disposizioni previste per i singoli settori.

9. I servizi pubblici locali privi di rilevanza imprenditoriale possono essere gestiti a mezzo di istituzione, ai sensi del successivo articolo 114 ».

2. Sono fatti salvi i diritti e le concessioni facenti capo a soggetti affidatari di servizi pubblici locali sino alle relative scadenze.

3. I trasferimenti di beni mobili ed immobili effettuati in applicazione dell'articolo 113 del testo unico delle leggi sul-

l'ordinamento degli enti locali sono esenti da ogni imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura e non rilevano ai fini fiscali per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le norme di settore assicurano, in ogni caso, un congruo periodo di transizione ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo e garantiscono condizioni di reciprocità di accesso al mercato tra imprese nazionali ed estere.

5. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Autorità indipendenti di settore e la Conferenza unificata, il Governo adotta le disposizioni necessarie per l'esecuzione e l'attuazione del presente articolo.

28. 8. (ex 26. 79.) Intini, Villetti, Buemi.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. L'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

« Art. 113. — (*Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici di rilevanza industriale*). — 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai servizi pubblici locali di rilevanza industriale. Restano ferme le disposizioni previste per i singoli settori e quelle nazionali di attuazione delle normative comunitarie.

2. Nell'organizzazione dei servizi di cui al comma 1, l'ente locale titolare del servizio persegue l'obiettivo di separare la proprietà di reti ed impianti dalla loro gestione e dall'erogazione del servizio. È in ogni caso garantito l'accesso alle reti di tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei relativi servizi. Alla scadenza del periodo di affidamento, le reti e gli impianti strumentali alla gestione ed all'erogazione del servizio sono concessi in uso dall'ente locale o dal precedente gestore al nuovo gestore individuato ai sensi del comma seguente. Gli incrementi delle reti e degli

impianti effettuati attraverso gli investimenti del nuovo gestore sono trasferiti, alla scadenza del periodo di affidamento, al soggetto titolare delle reti e degli impianti concessi in uso. I criteri per l'indennizzo delle quote di tali investimenti non ancora ammortizzate dal gestore al termine dell'affidamento sono determinati con decreto adottato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze d'intesa con i Ministri competenti.

3. Per la gestione di reti e di impianti, l'ente locale può avvalersi:

a) di soggetti all'uopo costituiti, nella forma di società di capitali, anche consorzi, controllate dagli enti locali, cui può essere affidata direttamente tale attività;

b) di imprese idonee, da individuarsi mediante procedure ad evidenza pubblica.

4. L'erogazione del servizio avviene in regime di concorrenza. Nei casi diversi, previsti dalle leggi di settore, l'erogazione del servizio è assicurata da società di capitali individuate attraverso gare pubbliche per l'affidamento del servizio stesso.

5. La gara, di cui al comma 4, è indetta nel rispetto degli *standard* qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza. Non sono ammesse a partecipare le società controllate, anche indirettamente, dagli enti locali che gestiscono, in Italia o all'estero, a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica. Tale divieto si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonché alle società controllate o collegate con queste ultime. La gara è aggiudicata sulla base del migliore livello di qualità e sicurezza e delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio.

6. È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario, nonché alla concessione da chiunque dovuta di contribuzioni o agevolazioni per la gestione del servizio.

7. I rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.

8. L'ente locale può cedere in tutto o in parte la propria partecipazione di controllo nelle società erogatrici di servizi a soggetti che abbiano i requisiti per partecipare alle gare ai sensi del comma 5. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere alla data del 30 settembre 2001 e consente alle società la partecipazione ad attività industriali al di fuori del relativo ambito territoriale. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito alla successiva gara di affidamento, le eventuali dotazioni patrimoniali strumentali alla gestione del servizio sono trasferite al nuovo gestore del servizio con indennizzo al precedente gestore pari al valore di stima basato sul valore di mercato al termine dell'affidamento stesso; le reti e gli impianti sono invece concessi in uso ai sensi del precedente comma 2 al nuovo gestore individuato in esito alla gara di affidamento.

9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai comuni con popolazione inferiore ai 1.500 abitanti. Restano in ogni caso ferme le disposizioni dei singoli settori che prevedono l'esercizio associato di funzioni da parte degli enti locali all'interno di ambiti territoriali unitari.

10. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le Autorità indipendenti di settore e la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 23

agosto 1997, n. 281, il Governo adotta le disposizioni necessarie per l'esecuzione e l'attuazione del presente articolo. Il regolamento in particolare disciplina l'applicazione alle procedure di gara di cui al comma 4 delle norme sulla società di progetto di cui agli articoli 37-*quinquies* e 37-*sexies* della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni.

11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative norme di attuazione».

2. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono fatti salvi i diritti e le concessioni facenti capo a soggetti affidatari di servizi pubblici locali sino alle relative scadenze, esclusivamente ove l'affidamento ovvero la selezione del partner privato industriale siano avvenuti mediante procedure ad evidenza pubblica.

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore

28. 87. (vedi 26. 153.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Volonté.

Al comma 1, capoverso Art. 113, comma 1, primo periodo, dopo le parole: di rilevanza industriale aggiungere le seguenti: con esclusione dei servizi di trasporto pubblico locale disciplinati dal decreto legislativo n. 422 del 1997 e successive modificazioni, integrazioni ed attuazioni.

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore

28. 88. (ex 26. 154.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Volonté.

Al comma 1, capoverso Art. 113, comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le disposizioni di cui al presente articolo

prevalgono sulle disposizioni previste per singoli settori, e su quelle nazionali di attuazione delle normative comunitarie.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

28. 89. (ex 26. 150.) Parolo, Guido Dussin, Pagliarini, Sergio Rossi.

Al comma 1, capoverso Art. 113, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , nonché le specifiche regolamentazioni in atto inscindibilmente correlate a servizi rivolti a utenze alterne alle rispettive comunità locali nei cui confronti non rivestono diretta utilità sociale né soddisfano esigenze primarie.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

28. 9. (ex 26. 77.) Bressa.

Al comma 1, capoverso Art. 113, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: persegue l'obiettivo di con la seguente: deve.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

28. 10. (ex 26. 47.) Fioroni.

Al comma 1, capoverso Art. 113, comma 2, primo periodo, sostituire la parola: persegue con le seguenti: può perseguire.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

28. 11. (ex 26. 42.) Ruggieri.

Al comma 1, capoverso Art. 113, comma 2, primo periodo, sostituire la parola: persegue con le seguenti: può perseguire.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione comunista.

28. 12. (ex 26. 207.) Russo Spena, Giordano, Mascia.

Al comma 1, capoverso Art. 113, comma 2, primo periodo, sostituire la parola: persegue con le seguenti: deve perseguire.

28. 134. (ex 26. 161.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Volonté.

Al comma 1, capoverso Art. 113, comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola: comunque.

28. 90. (ex 26. 169.) Alberto Giorgetti, Saglia.

Al comma 1, capoverso Art. 113, comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Nel caso in cui l'ente locale debba rientrare in proprietà delle reti, il valore di queste ultime si intende a « valore industriale ».

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

28. 13. (ex 26. 52.) Ruggieri.

Al comma 1, capoverso Art. 113, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. La gestione di reti e impianti può avvenire direttamente, o attraverso:

a) soggetti all'uopo costituiti, nella forma di società di capitali, anche consorzi, controllate dagli enti locali, cui può essere affidata direttamente tale attività;

b) imprese idonee, da individuarsi mediante procedure ad evidenza pubblica.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

28. 14. (ex 26. 43.) Ruggieri.

Al comma 1, capoverso Art. 113, comma 3, alinea, sostituire le parole da: Per la gestione fino a: ente locale con le seguenti: Qualora l'ente locale opti per la separazione della gestione di reti e di impianti, di cui al comma 2,

* **28. 91** (ex * 26. 28.) Osvaldo Napoli, Galvagno.

Al comma 1, capoverso Art. 113, comma 3, alinea, sostituire le parole da: Per la gestione *fino a:* ente locale *con le seguenti:* Qualora l'ente locale opti per la separazione della gestione di reti e di impianti, di cui al comma 2,

* **28. 15.** (ex *26. 138.) De Brasi, Lulli.

Al comma 1, capoverso Art. 113, comma 3, alinea, sostituire le parole da: Per la gestione *fino a:* ente locale *con le seguenti:* Qualora l'ente locale opti per la separazione della gestione di reti e di impianti, di cui al comma 2,

* **28. 16.** (ex 26. 72 e 1984/I/26. 2.) Lusetti, Fioroni, Milana, Soda.

Al comma 1, capoverso Art. 113, comma 3, alinea, sostituire le parole: gestione di reti e di impianti *con le seguenti:* progettazione, pianificazione e gestione di reti, infrastrutture e impianti, nonché sistemi di servizio alla mobilità.

28. 17. (ex 26. 54.) Pasetto, Tocci.

Al comma 1, capoverso Art. 113, comma 3 alinea, dopo le parole: di reti e di impianti *aggiungere le seguenti:* per un periodo non superiore ai tre anni non rinnovabili. Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione comunista.

28. 18. (ex 26. 201.) Russo Spena, Giordano, Mascia.

Al comma 1, capoverso Art. 113, comma 3, alinea, sostituire le parole: può avvalersi *con le seguenti:* si avvale.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi.

28. 19. (ex 26. 165.) Lion.

Al comma 1, capoverso Art. 113, comma 3, sostituire le lettere a) e b) con le parole: di imprese idonee da individuarsi me-

diante procedure ad evidenza pubblica, nelle quali gli enti locali, singolarmente o cumulativamente, non possono detenere partecipazioni di controllo.

28. 92 (ex 26. 184.) Angelino Alfano, Giudice.

Al comma 1, capoverso Art. 113, comma 3, lettera a), sostituire le parole da: di società di capitali *fino alla fine del comma, con le seguenti:* di aziende speciali o società consortili tra enti di diritto pubblico.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione comunista.

28. 20. (ex 26. 206.) Russo Spena, Giordano, Mascia.

Al comma 1, capoverso Art. 113, comma 3, lettera a), dopo le parole: anche consortili, *aggiungere le seguenti:* e cooperative sociali.

28. 93 (ex 26. 160.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Volonté.

Al comma 1, capoverso Art. 113, comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , in misura non superiore al 40 per cento.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere i commi da 4 a 12.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione comunista.

28. 21. (ex 26. 203.) Russo Spena, Giordano, Mascia.

Al comma 1, capoverso Art. 113, comma 3, sostituire dalla lettera b) fino alla fine del capoverso con le seguenti parole:

b) ovvero, mediante gara e fermo restando il controllo dell'ente locale e nella misura massima del cinquantuno per cento anche di società di capitali regolate dal codice civile, attraverso l'offerta pubblica di pacchetti azionari non eccedenti il due per cento delle azioni totali e non

cumulabili in capo allo stesso acquirente nonché ai suoi parenti e affini entro il quarto grado oltre il cinque per cento della totalità delle azioni. Si ha controllo quando gli enti locali, singoli o associati, sulla base di una convenzione stipulata tra gli stessi enti, a norma dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dispongono della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società. Il venir meno del controllo determina la cessazione del conferimento. Sul complesso delle operazioni di vendita e sulla conseguente gestione aziendale ha compiti di vigilanza e di intervento, compresi possibili successive cessioni e acquisti di azioni, la Conferenza Stato-città-autonomie locali. A tale scopo il Ministero dell'interno è autorizzato ad emanare, previo parere vincolante delle competenti commissioni parlamentari, un regolamento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

28. 22. (ex 26. 205.) Russo Spena, Giordano, Mascia.

Al comma 1, capoverso Art. 113, comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: ai sensi dei commi 4 e 5, in quanto applicabili.

* **28. 94** (ex * 26. 29.) Osvaldo Napoli, Galvagno.

Al comma 1, capoverso Art. 113, comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: ai sensi dei commi 4 e 5, in quanto applicabili.

* **28. 23.** (ex *26. 137.) De Brasi, Lulli.

Al comma 1, capoverso Art. 113, comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: ai sensi dei commi 4 e 5, in quanto applicabili.

* **28. 24.** (ex 26. 73 e 1984/I/26. 3.) Fioroni, Lusetti, Milana, Soda.

Al comma 1, capoverso Art. 113, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I commi 2 e 3 non si applicano quando nella situazione locale dei servizi pubblici di rilevanza industriale operano società di capitali anche con partecipazione dell'ente pubblico che abbiano un numero medio di utenti inferiore alle centomila unità. In questi casi non c'è obbligo di separazione societaria ma solo di separazione contabile.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

28. 85. (ex 26. 48). Ruggieri.

Al comma 1, capoverso Art. 113, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: avviene di norma in regime di concorrenza con le seguenti: può avvenire direttamente o attraverso:

a) soggetti all'uopo costituiti nella forma di società di capitali, anche consorzi, controllate dagli enti locali cui può essere affidata direttamente tale attività;

b) imprese idonee da individuarsi mediante procedure ad evidenza pubblica.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

28. 25. (ex 26. 55.) Ruggieri.

Al comma 1, capoverso Art. 113, comma 4, secondo periodo, sopprimere la parola: diversi.

28. 95 (ex 26. 155.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

Al comma 1, capoverso Art. 113, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: è assicurata con le seguenti: ed eventualmente, nel caso di cui al comma 3, lettera b), la gestione di reti e di impianti sono assicurate.

* **28. 96** (ex * 26. 30.) Osvaldo Napoli, Galvagno.

Al comma 1, capoverso Art. 113, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: è assicurata con le seguenti: ed eventualmente, nel caso di cui al comma 3, lettera b), la gestione di reti e di impianti sono assicurate.

* **28. 26.** (ex *26. 136.) De Brasi, Lulli.

Al comma 1, capoverso Art. 113, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: è assicurata con le seguenti: ed eventualmente, nel caso di cui al comma 3, lettera b), la gestione di reti e di impianti sono assicurate.

* **28. 27.** (ex 26. 74 e 1984/I/26. 4.) Lusetti, Fioroni, Milana, Soda.

Al comma 1, capoverso Art. 113, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: da società di capitali aggiungere le seguenti: e da società cooperative.

28. 97 (ex 26. 163.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Volonté.

Al comma 1, capoverso Art. 113, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: da società di capitali aggiungere le seguenti: non controllate da enti locali titolari del servizio.

28. 28. (ex 26. 164.) Detomas, Brugger, Zeller, Collè, Widmann, Olivieri, Matarella.

Al comma 1, capoverso Art. 113, comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: fatto salvo quanto previsto dall'articolo 116.

28. 98. (ex 26. 39.) Alberto Giorgetti, Saglia.

Al comma 1, capoverso Art. 113, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le aziende che hanno in concessione o in affidamento la gestione di servizi pubblici locali o la gestione delle

reti, degli impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali, per la durata della concessione o dell'affidamento e nello stesso territorio, non possono esercitare, in proprio o con società collegate o partecipate, alcuna attività in regime di concorrenza in settori verticalmente collegati o contigui e nei confronti degli stessi utenti del servizio pubblico o degli impianti.

* **28. 29.** (ex *26. 104.) Nieddu, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Quartini, Ruggia, Grotto, Labate, Paola Mariani.

Al comma 1, capoverso Art. 113, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le aziende che hanno in concessione o in affidamento la gestione di servizi pubblici locali o la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali, per la durata della concessione o dell'affidamento e nello stesso territorio, non possono esercitare, in proprio o con società collegate o partecipate, alcuna attività in regime di concorrenza in settori verticalmente collegati o contigui e nei confronti degli stessi utenti del servizio pubblico o degli impianti.

* **28. 30.** (ex *26. 80.) Intini, Villetti, Buemi.

Al comma 1, capoverso Art. 113, comma 5, sopprimere il secondo e terzo periodo.

** **28. 31.** (ex 26. 17., ex 26. 93 e 26. 9) Michele Ventura, Olivieri, Vianello, De Brasi, Tidei, Sereni, Abbondanzieri, Albertini, Albonetti, Amici, Battaglia, Bellillo, Bielli, Boselli, Bova, Buemi, Calzolaio, Capitelli, Carboni, Carli, Cazzaro, Cento, Ceremigna, Chiaromonte, Chiti, Cialente, Ciani, Coluccini, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Detomas, Di Gioia, Diliberto, Duca, Fioroni, Galeazzi, Gambini, Gasperoni, Giacco, Grignaffini, Grotto, Innocenti, Intini, Leoni, Maran, Raffaella Mariani, Panattoni, Pappaterra, Pistone, Quartiani, Raffaldini, Rava, Rizzo, Rocchi, Rossiello, Ruggia, Sandi, Sgobio, Sini-